

## **Relazione**

### **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

#### **Oggetto dell'atto:**

Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali

- **Codice della proposta:** COM(2022) 539 del 24 ottobre 2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0331(CNS)

\*\*\*

#### **Premessa: finalità e contesto**

- La proposta è finalizzata ad ampliare l'ambito di applicazione degli articoli 15, 19 e 20 del Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio affinché gli Stati membri si scambino informazioni riguardanti tutti gli operatori economici e non solo quelli che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa.

La circolazione commerciale intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa può essere effettuata in sospensione dall'accisa o dopo che i prodotti siano stati immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per essere consegnati per scopi commerciali.

Attualmente solo i movimenti in regime di sospensione di accisa sono controllati dal sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il capo V della Direttiva 2020/262 del Consiglio prevede che, a decorrere dal 13 febbraio 2023, anche i movimenti ad accisa assoluta saranno controllati dal sistema informatizzato. Le tipologie di operatori economici per i movimenti ad accisa assoluta sono stati stabiliti e definiti nella medesima Direttiva 2020/262..

Il citato Regolamento (UE) n. 389/2012 stabilisce la base giuridica per la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. Ciascuno Stato membro gestisce una banca dati elettronica contenente i registri con i dati degli operatori economici che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. Nell'ambito della cooperazione amministrativa gli Stati membri scambiano i dati contenuti in tali registri con un registro centrale gestito dalla Commissione europea solo per quanto riguarda gli operatori economici che trasportano prodotti in sospensione dall'accisa.

Sulla base dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, modificato dalla proposta in esame, a decorrere dal 13 febbraio 2023, gli Stati membri gestiranno negli stessi registri della banca dati elettronica i dati degli operatori economici che intervengono nei

movimenti ad accisa assoluta.

Con la presente proposta, dunque, gli Stati membri allineano la procedura relativa allo scambio di dati degli operatori economici che trasportano prodotti in sospensione di accisa alla procedura di scambio di dati degli operatori economici che trasportano prodotti ad accisa assoluta.

Inoltre la proposta sostituisce i riferimenti a un regolamento che sarà abrogato: il Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, infatti, fa riferimento al Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione che sarà abrogato a decorrere dal 13 febbraio 2023 e sostituito.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il principio di attribuzione.
- La proposta si fonda sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea. Gli obiettivi della proposta, diretti a garantire il funzionamento armonizzato del sistema informatizzato in tutti gli Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri medesimi, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, limitandosi a quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo della proposta medesima: l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di scambiare con il registro centrale i dati conservati nei registri nazionali relativi agli operatori economici che intervengono nella circolazione dei prodotti ai sensi del capo V, sezione 2, della direttiva (EU) 2020/262 del Consiglio.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è positiva tenuto conto dei motivi e degli obiettivi della proposta. La proposta è necessaria nell'ottica della lotta alle frodi nel settore delle accise.

## 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- La proposta è conforme all'interesse nazionale in quanto l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di scambiare con il registro centrale i dati conservati nei registri nazionali relativi agli operatori economici che intervengono nella circolazione dei prodotti ai sensi del capo V, sezione 2, della Direttiva (EU) 2020/262 del Consiglio, consentirà lo scambio completo di informazioni, con ripercussioni positive sugli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, sul rischio di frode e sulla cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri.

## 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *Non si prevedono ostacoli ad una adozione della proposta tenuto conto che la medesima ha natura tecnica e non ha impatto sulle altre politiche dell'Unione.*

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

- La proposta ha natura prettamente tecnica, pertanto non saranno necessarie ulteriori risorse provenienti dal bilancio dell'UE.

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- La proposta produrrà benefici sia per gli operatori economici sia per le autorità competenti degli Stati membri. L'allineamento della procedura relativa allo scambio di dati degli operatori economici che trasportano prodotti in sospensione di accisa alla procedura di scambio di dati degli operatori economici che trasportano prodotti ad accisa assoluta, rafforzerà ulteriormente la digitalizzazione del controllo della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali e migliorerà la lotta contro la frode fiscale.

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- La proposta si ritiene non incida sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

### 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- La proposta consentirà un miglioramento della cooperazione amministrativa tra la autorità competenti degli Stati membri che dovranno adeguarsi ai cambiamenti introdotti dalla proposta nel termine indicato per l'applicazione della medesima proposta.

## 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- La proposta consentirà lo scambio completo di informazioni con ripercussioni positive sugli oneri amministrativi a carico degli operatori economici.

### Altro

--